SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 75-293-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 1964

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1966 (V. Stampato n. 1065), risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 293)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

E DEL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FENOALTEA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 giugno 1966

Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, previsto dall'articolo 72, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

_ 2 _

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Tra il comma primo ed il secondo dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

« I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, ivi comprese le lettere: J, K, X, Y, W ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico:

« I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W. Se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche comunque riconosciute i nomi possono essere espressi nelle lettere anzidette anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza ».